

proposta di legge n. 212

a iniziativa dei Consiglieri

BENATTI, MOLLAROLI, CIRIACI, GIANNINI, MAMMOLI, ORTENZI, ROMAGNOLI, SOLAZZI, CESARONI, BINCI,
PROCACCINI, BRANDONI, ROCCHI, RICCI, MASSI, FAVIA, CASTELLI

presentata in data 6 dicembre 2007

INTERVENTI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Signori Consiglieri,

la violenza contro le donne è un fenomeno di portata mondiale, un dramma sociale dalla valenza ampia in quanto agisce in diversi contesti sociali, culturali ed economici, e riguarda qualsiasi tipo di abuso, non solo la violenza sessuale, ma anche i maltrattamenti psicologici, fisici ed economici perpetrati nei confronti delle donne, sempre più frequentemente in ambito familiare.

In Italia nel 1996, con l'approvazione della nuova legge sulla violenza sessuale, legge 66/1996, si è operato un fondamentale cambiamento di prospettiva nella cultura giuridica dominante, attraverso una modifica sostanziale sul piano giuridico, cioè il cambiamento di rubricazione della violenza sessuale da "reato contro la morale e il buon costume" a "reato contro la persona e contro la libertà individuale".

Nel 1997 viene, inoltre, emanata una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione degli obiettivi strategici indicati nella dichiarazione e nel programma di azione della quarta conferenza mondiale sulle donne organizzata dalle Nazioni Unite (Piattaforma di Pechino), che ha impegnato il Governo e le istituzioni italiane a prevenire e contrastare tutte le forme di violenza fisica, sessuale e psicologica contro le donne, dai maltrattamenti familiari al traffico di donne e minori a scopo di sfruttamento sessuale, riconoscendo esplicitamente che qualsiasi tipo e grado di violenza contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà.

La realtà locale, come quella nazionale, appare sempre più caratterizzata da un aumento degli episodi di violenza sulle donne, di cui solo una minima parte viene denunciata.

La presente proposta di legge, in coerenza con i principi della Costituzione e delle risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione mondiale della sanità, intende affrontare il tema della violenza sulle donne in modo specifico promuovendo opportune iniziative regionali.

In particolare l'articolo 1 riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce violenza di genere e rappresenta un attacco alla inviolabilità della persona, alla sua libertà e alla sua dignità; assicura, inoltre, alle vittime della violenza e ai loro figli minori un sostegno temporaneo al fine di recuperare la propria individualità e ritrovare la sicurezza nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

L'articolo 2 individua esplicitamente le funzioni che devono essere svolte dalla Regione per assicurare le finalità di cui all'articolo 1, e in particolare attribuisce alla Regione un ruolo di incentivo all'attività di prevenzione della violenza di genere,

un ruolo di sostegno alle vittime degli atti di violenza, sia in termini psicologici sia in termini materiali, attraverso la promozione ed il supporto all'attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, in quanto luoghi deputati a garantire ospitalità, protezione, solidarietà e soccorso alle vittime di abusi, indipendentemente dalla loro cittadinanza, e attraverso la specifica formazione di operatori. La Regione, inoltre, al fine di creare una rete integrata di relazioni tra tutti i soggetti impegnati contro la violenza, promuove protocolli di intesa tra le istituzioni pubbliche e private e le realtà associative e di volontariato presenti sul territorio.

L'articolo 3 istituisce presso la Regione Marche il forum permanente contro le molestie gravi e la violenza di genere anche per orientamento sessuale, quale sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e società civile, le cui funzioni verranno disciplinate con apposito atto di Giunta regionale.

Gli articoli successivi disciplinano nei dettagli i singoli interventi contro la violenza sulle donne contenuti nella proposta di legge.

Gli articoli 4 e 5 si occupano rispettivamente delle iniziative di prevenzione e di informazione che devono essere poste in essere da parte della Regione, mediante il sostegno di appositi progetti in collaborazione con gli enti locali, le aziende sanitarie, a partire dai consultori familiari, e ospedaliere, le direzioni scolastiche e i centri antiviolenza e, per quanto concerne le politiche di informazione, mediante la realizzazione di specifiche campagne informative, in stretta connessione con il Comitato regionale per la comunicazione (CORECOM), e soprattutto attraverso la creazione di un apposito portale.

L'articolo 6 riconosce la rilevanza dell'attività svolta dai centri antiviolenza operanti nel territorio regionale e promuove la creazione di nuovi centri, avvalendosi delle competenze di associazioni di volontariato, cooperative sociali e onlus, con esperienza almeno triennale nel settore della violenza alle donne, e con strutture e personale adeguato. L'istituzione di nuovi centri è promossa da parte degli enti locali, singoli o associati o in convenzione con i soggetti non profit di cui sopra, i quali devono garantire strutture appropriate, la copertura finanziaria di almeno il 30 per cento delle spese di gestione e funzionamento dei centri nonché periodiche campagne informative circa l'attività esercitata.

L'articolo 7 stabilisce le attività e funzioni dei centri antiviolenza. Si tratta di strutture dove vengono prestati servizi gratuiti di soccorso, segnalazione, assistenza e consulenza legale e psicologica alle donne e ai minori vittime della violenza,

nel pieno rispetto dell'anonimato e della segretezza, dove vengono intraprese iniziative culturali e sociali di prevenzione e sensibilizzazione, in collaborazione con gli enti locali e le strutture pubbliche presenti sul territorio regionale.

L'articolo 8 si occupa delle case di accoglienza già previste dalla legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale). Sono alloggi destinati all'ospitalità temporanea di donne sole vittime di violenza e dei loro figli minori, in situazioni di necessità e di emergenza. La disponibilità di tali case è garantita dagli enti locali, nell'ambito delle risorse del proprio patrimonio abitativo.

Un'importante misura di sostegno alle donne vittime di violenza è rappresentata dalla promozione da parte della Regione Marche di interventi finalizzati all'inserimento lavorativo, come previsto dall'articolo 9.

L'articolo 10 si occupa dell'aspetto fondamentale della formazione degli operatori sul tema

specifico della violenza di genere. La Regione e le Province, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione, devono promuovere iniziative e moduli formativi specifici.

L'articolo 11 stabilisce la concessione di contributi regionali ai soggetti di cui all'articolo 6 per il finanziamento dei centri antiviolenza e per le case di accoglienza di cui all'articolo 8, garantendo la diffusa e articolata presenza sul territorio regionale. E' previsto che almeno l'80 per cento delle risorse stanziata sia destinato al finanziamento delle suddette strutture, mentre la restante quota sia riservata agli altri interventi contro la violenza di genere previsti dalla presente proposta di legge e al finanziamento di iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale e all'attività di monitoraggio degli episodi di violenza.

L'articolo 12 precisa che i suddetti finanziamenti sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito.

L'articolo 13 contiene la norma finanziaria.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.

2. La Regione assicura alle vittime della violenza ed ai loro figli minori un sostegno per consentire loro di recuperare la propria autonomia individualità e di riconquistare la propria libertà nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1:

- a) promuove iniziative di prevenzione della violenza sulle donne, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti;
- b) assicura alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e dignità;
- c) garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle persone vittime di violenze fisiche, sessuali e psicologiche, di persecuzioni o vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dalla loro cittadinanza;
- d) promuove e sostiene l'attività dei centri antiviolenza di cui all'articolo 6 e le case di accoglienza di cui all'articolo 8;
- e) promuove la formazione specifica di operatori ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione per favorire l'attuazione integrata degli interventi di cui al comma 1 promuove protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato e i centri antiviolenza.

Art. 3
(Istituzione del forum permanente)

1. E' istituito presso la Regione Marche il forum permanente contro le molestie gravi e la violenza di genere, anche per orientamento sessuale, quale sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e società civile.

2. Il forum svolge funzioni consultive nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge.

3. La composizione e le funzioni del forum sono stabilite con apposito atto dalla Giunta regionale.

Art. 4

(Iniziativa di prevenzione)

1. La Regione per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 sostiene, in collaborazione con i Comuni, le Province, l'Azienda sanitaria unica regionale e le Aziende ospedaliere, le Direzioni scolastiche provinciali, nonché le altre istituzioni pubbliche e i centri antiviolenza di cui all'articolo 6 presenti sul territorio, progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere.

Art. 5

(Informazione)

1. La Regione promuove la più ampia diffusione mediante specifiche campagne informative sull'attività di cui alla presente legge, anche attraverso la creazione di un apposito portale.

2. Il Comitato regionale per la comunicazione (CORECOM) di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, nell'ambito delle sue funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di cui alla presente legge.

Art. 6

(Centri antiviolenza)

1. La Regione riconosce la rilevanza dell'attività svolta dai centri antiviolenza operanti nel territorio regionale e garantisce la promozione di nuovi centri avvalendosi delle competenze delle associazioni di volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle cooperative sociali che hanno come scopo primario la lotta, la prevenzione e l'assistenza delle donne vittime di violenze e che dimostrino di disporre di strutture e personale adeguato e di avere svolto da almeno tre anni esperienza nello specifico settore.

2. I centri possono essere promossi:

- a) da enti locali singoli o associati;
- b) da enti locali singoli o associati in convenzione con i soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali garantiscono:

- a) strutture adeguate in relazione alle popolazioni e al territorio;
- b) la copertura finanziaria di almeno il 30 per cento delle spese di gestione e per la funzionalità operativa delle strutture;
- c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti.

Art. 7

(Attività e funzioni dei centri antiviolenza)

1. I centri antiviolenza svolgono le seguenti funzioni:

- a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;
- b) colloqui informativi di carattere legale;
- c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
- d) sostegno all'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
- e) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne e i minori, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

2. I centri antiviolenza mantengono costanti rapporti con gli enti locali, le strutture pubbliche deputate all'assistenza sociale e sanitaria, alla prevenzione e repressione dei reati e le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale.

3. Le prestazioni sono rese a titolo gratuito.

4. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e adeguatamente pubblicizzati.

5. Le strutture devono garantire anonimato e segretezza.

Art. 8

(Case di accoglienza)

1. Le case di accoglienza di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) offrono ospitalità temporanea alle donne, sole e con figli minori, vittime di violenza.

2. In ogni caso gli enti locali garantiscono, nell'ambito della propria disponibilità del patrimonio abitativo, alloggi destinati all'ospitalità temporanea delle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.

3. Nelle case di accoglienza di norma devono essere assicurate, fermo restando le competenze dei centri antiviolenza, la consulenza legale, psicologica e di orientamento al lavoro.

Art. 9
(*Inserimento lavorativo*)

1. La Regione nell'ambito dell'attività di programmazione regionale promuove interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.

Art. 10
(*Formazione*)

1. La Regione e le Province, nell'ambito della normativa regionale in materia di formazione professionale, promuovono iniziative e moduli formativi finalizzati alla formazione di operatori che intervengono sul fenomeno della violenza sulle donne.

Art. 11
(*Contributi regionali*)

1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all'articolo 6, per il finanziamento dei centri antiviolenza e per le case di accoglienza di cui all'articolo 8, garantendo la diffusa e articolata presenza sul territorio regionale.

2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

3. Una quota delle risorse finanziarie di cui all'articolo 13 non inferiore all'80 per cento è destinata al finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza. La restante quota è destinata:

- a) alle iniziative di prevenzione di cui all'articolo 4;
- b) alle attività di informazione di cui all'articolo 5 comma 1;
- c) a iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale;
- d) all'attività di monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di dati forniti dai centri antiviolenza e dagli altri soggetti pubblici e privati.

Art. 12
(*Cumulabilità dei finanziamenti*)

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente sta-

bilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 13
(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità delle spese sarà stabilita a decorrere dall'anno 2008 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a decorrere dall'anno 2008 nella UPB 5.30.07 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).